

**COMUNE DI CERVASCA  
PROV. DI CUNEO**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL  
PERSONALE DIPENDENTE**

**RIPARTIZIONE FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2021**

L'anno duemila ventuno il giorno dodici del mese di maggio ha avuto luogo l'incontro

TRA

La delegazione di parte pubblica costituita dalla dott.ssa Valacco Susanna

E

La rappresentanza delle R.S.U. del Comune di Cervasca Sig. Chesta Marco

PREMESSO CHE

E' stato acquisito il parere positivo del Revisore del Conto in data 03/05/2021 sulla Relazione al Fondo 2021 e sull'Ipotesi di Contratto 2021 siglato in data 22/04/2021.

Che con deliberazione della Giunta comunale n. 77 in data 07/05/2021 la delegazione trattante di parte pubblica è stata autorizzata alla sigla definitiva.

TUTTO CIO PREMESSO

Al termine della riunione le parti come sopra rappresentate concordano e sottoscrivono il CCDI sulle materie trattate e di seguito risultanti, sottoscrivendolo in apposito spazio finale che per Emergenza COVID\_19 trasmette via mail alla delegazione di parte sindacale, composta: dalla Segreteria Territoriale Fp Cisl: Sig. Silvio Giordanengo dalla Segreteria Territoriale Fp Cgil: Sig. Gaspare Palermo

Le predette parti sindacali ritrasmettono stesso mezzo il presente documento sottoscritto.

**Art. 1**


**Campo di Applicazione**

Il presente CCDI si applica a tutto il personale – esclusi i dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente del Comune di Cervasca.

**Art. 2**

**Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto**

1- Il presente contratto concerne il periodo 1° Gennaio 2021 – 31 Dicembre 2021 per la parte economica. Sono destinatari del Contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente a tempo indeterminato.



2- Le materie oggetto della contrattazione integrativa decentrata sono indicati dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge.

### **Art. 3**

#### **Conferimento degli Incarichi di Posizione Organizzativa**

- 1- Le parti prendono atto dell'assetto delle P.O. secondo le procedure ed i criteri generali che sono stati oggetto di preventiva informazione dei soggetti sindacali di cui all'Art. 7 comma 2 del C.C.N.L. del 21/05/2018.
- 2- In applicazione degli Art. 5, comma c.5 e 67, comma 1 del C.C.N.L. del 21/05/2018 le risorse destinate alla erogazione delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono confermate per l'anno 2021 in un unico importo pari a € 28.407,50 corrispondente a quanto stanziato negli anni precedenti.
- 3- Del complesso delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative, di cui precedente comma, una somma non inferiore al 15% è destinata alla remunerazione della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative.

### **Art.4**

#### **Ammontare e utilizzo delle risorse decentrate**

- 1- Le parti convengono che l'ammontare del fondo per le risorse decentrate così come definito nell'allegato A del presente contratto collettivo decentrato, a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comprato ed alle progressioni orizzontali sia ripartito tra i diversi istituti secondo la disciplina del presente articolo. Le parti concordano inoltre sul corretto ammontare del fondo per le risorse decentrate e sull'utilizzo delle risorse come quantificate nel presente CDI, le indennità previste dal CDI normativo sostituiscono integralmente quanto previsto dai precedenti contratti.
- 2- Fidato che le risorse decentrate disponibili per il finanziamento delle finalità e degli istituti che di seguito verranno evidenziati, relativo all'anno 2021 ammonta a complessivi Euro 10.126,92 dedotti € 19.000,00 per funzioni tecniche, ed € 5.000,00 per compensi ISTAT ininfluenti. Con riferimento ai compensi ISTAT le parti precisano, ai sensi dell'art 70 ter del CCNL, che:
  1. Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro.
  2. Gli oneri concernenti l'erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall'Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c).
- 3- Che la somma di € 10.126,92 sarà destinata per € 2.300,00 per turni (art 23 CCNL 2018) - per € 700,00 per le indennità di Stato Civile (art. 70 quinquies c2 CCNL 2018) per € 1.750,00 per

disagio operai e maneggio valori e per € 5.376,92 per premi collegati alla performance individuale ex art 68 comma 2 lettera b) come specificato nell'articolo che segue.

- 4- Che tali indennità sono calcolate nella misura stabilita da CDI 2018/20 ( artt.5-6-7) e 2013/15 (art.21) che qui si intendono richiamati e che conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, salva diversa disposizione derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni di legge o di contratto nazionale di lavoro.

#### **Art. 5**

#### **Premi correlati alla performance organizzativa e individuale (Art. 68 comma 2 lettera A e B del C.C.N.L. 2016/2018)**

1. Le risorse destinate per tale istituto è di complessivi € 5.376,92 ed è rispettosa dei limiti di cui all'art 68 comma 2 lettera b) del CCNL vigente.

2. Tale importo verrà erogato mediante parametri di valutazione della performance individuale e organizzativa vigenti che consentiranno il miglioramento dei servizi erogati con specifico riferimento al P.R.O/P.E.G.

#### **Art. 6**


#### **Istituto della progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria ( Art 16 e Art. 68 comma 2 lettera J del C.C.N.L. 2016/2018)**

1. La valutazione delle PEO terrà conto della media dei punteggi di valutazione finali degli ultimi tre anni che precedono l'anno in cui è adottata l'attivazione dell' istituto secondo il sistema di valutazione della performance vigente.
2. L' ente potrà tener conto, a tal fine, anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento.
3. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi. Il personale eventualmente transitato in mobilità da altri Enti mantiene senza soluzione di continuità l'anzianità di servizio ai fini della valutazione nonché le schede di valutazione dell'Ente di appartenenza che saranno eventualmente riparametrate se del caso.
4. Per l'anno 2021 vengono indirizzate risorse per l'istituto di cui sopra, necessarie per 3 progressioni pari ad € 2.113,82 nei limiti del 50% degli aventi diritto. L'attribuzione della progressione economica orizzontale avrà decorrenza dal 1° gennaio 2021.

#### **Art. 7**

#### **Disposizioni finali**

- 1- Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei contratti dei collettivi nazionali di lavoro vigenti.
- 2- Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro




sostituzione, salva diversa disposizione derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni di legge o di contratto nazionale di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Dott.ssa Susanna Valacco




LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Per la RSU Sig. Chesta Marco



II RAPPRESENTANTE SINDACALE

FP CISL Sig. Silvio Giordanengo



FP CGIL Sig. Gaspare Palermo

